



GUIDA ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Indice generale

DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO D'IMPRESA	3
INFORMAZIONI GENERALI	3
Cos'è un marchio d'impresa	3
Titolarità di un marchio	3
I requisiti per la registrazione di un marchio sono:	3
Non possono costituire oggetto di registrazione:	4
COME DEPOSITARE IN FORMA CARTACEA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	5
ISTRUZIONI PER LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO	7
IL MARCHIO COLLETTIVO E IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	9
I marchi collettivi	9
I marchi di garanzia o certificazione	9
GUIDA ALLA RICERCA DI ANTERIORITA' DEI MARCHI	11
CLASSIFICAZIONE DI NIZZA (EDIZIONE 2023)	13
ESENZIONI DA TASSE E BOLLI	17
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO DI IMPRESA	18

DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO D'IMPRESA

Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa o di rinnovazione di un marchio già registrato può essere effettuata depositando la domanda in forma cartacea presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di una qualsiasi Camera di Commercio del territorio nazionale oppure in via telematica, direttamente dal sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi <https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html>

INFORMAZIONI GENERALI

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Cos'è un marchio d'impresa

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Costituiscono marchio d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, i motivi musicali, le forme tridimensionali, la forma del prodotto e della confezione di esso o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art 7).

Titolarità di un marchio

Può ottenere la registrazione di un marchio d'impresa chi già lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi.

Il titolare del marchio ha diritto di vietare l'uso da parte di altri di segni identici o simili concernenti e prodotti servizi identici o affini.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una tassa di mora.

Il marchio depositato è tutelato nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.

I requisiti per la registrazione di un marchio sono:

- la Novità, cioè l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile;
- la Capacità distintiva, cioè la capacità di differenziare un prodotto o servizio da quello di altri;
- la Liceità, cioè la non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi, se notori di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;
- un segno uguale o simile all'altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio aziendale, se a causa dell'identità o dell'affinità dell'attività d'impresa possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
- I segni identici o simili al marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di associazione fra i due segni.

COME DEPOSITARE IN FORMA CARTACEA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

La domanda può essere presentata in originale presso le Camere di Commercio. All'atto della presentazione sono rilasciati la ricevuta semplificata di presentazione della domanda e il modello F24 necessario per provvedere al versamento delle tasse di registrazione. **La data del deposito coincide infatti con quella di effettivo pagamento del modello F24 e non con quella di presentazione della domanda di registrazione** (tale coincidenza sussisterà solo nel caso in cui il pagamento delle tasse sia effettuato nello stesso giorno della presentazione della domanda allo sportello camerale).

Il deposito in formato cartaceo va effettuato utilizzando l'apposito modulo presente sul sito della Camera di commercio o direttamente su quello dell' UIBM (utilizzando il "modulo per richiedente nella pagina <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>).

La domanda può essere presentata dal richiedente ⁽¹⁾, o da un incaricato munito di delega.

Al modulo va allegato, debitamente datato e firmato, il "consenso al trattamento dei dati personali", reperibile sul sito.

Si riportano di seguito l'ammontare delle tasse di concessione governativa, da pagare tramite il modello F24 rilasciato dallo sportello Marchi e Brevetti della Camera di Commercio all'atto della presentazione della domanda

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Marchio individuale

Domanda di primo deposito (10 anni)	
Domanda (euro 34,00) + Registrazione di una classe (euro 67,00)	euro 101,00
Per ogni classe aggiuntiva	euro 34,00
Domanda di rinnovazione (10 anni)	
di una classe	euro 67,00
di ogni classe aggiuntiva	euro 34,00
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione (entro il 1° semestre dalla scadenza)	euro 34,00

Marchio collettivo

Domanda di primo deposito (10 anni)	
Domanda (euro 135,00) più registrazione di una o più classi (euro 202,00)	euro 337,00
Domanda di rinnovazione (10 anni)	
di una classe	euro 202,00
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione (entro il 1° semestre dalla scadenza)	euro 34,00
Lettera d'incarico relativa a tutte le tipologie	euro 34,00

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di CC.GG. e/o dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio, i soggetti elencati a pagina 12 di questa guida.

Se non viene richiesta copia autentica del verbale di deposito	euro 40,00
Se viene richiesta copia autentica del verbale di deposito	euro 43,00

I diritti di segreteria vanno pagati al momento della presentazione della domanda, secondo le modalità previste dallo sportello ricevente.

Marche da bollo da euro 16

Da applicare sul modulo di domanda:

- 1 ogni 4 pagine, contando il modulo di domanda e i fogli aggiuntivi;

Da consegnare all'ufficio, al momento del deposito, per il rilascio della copia autentica, se richiesta:

- 1 ulteriore marca da bollo ogni 4 pagine, contando il modulo di domanda e i fogli aggiuntivi

ISTRUZIONI PER LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO

La concessione del marchio garantisce al richiedente un diritto all'uso esclusivo dello stesso nel territorio italiano per un periodo di 10 anni a partire dal giorno in cui sono state pagate le tasse di concessione governativa tramite modello F24, a seguito di presentazione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio.

Con la scadenza di questo termine, il richiedente può lasciare decadere il suo diritto oppure presentare una domanda di rinnovazione dello stesso per ulteriori 10 anni (la domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza decennale), assicurandosi in pratica la titolarità in perpetuo del diritto stesso, finché ne avrà interesse.

La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti **l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso**.

In tal senso è perciò importante calcolare correttamente i termini. Ad esempio, se la domanda di marchio è stata presentata il giorno 5 ottobre 2005, l'ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 31 ottobre 2015.

Nel semestre successivo al mese di scadenza sarà comunque possibile rinnovare il marchio pagando, oltre alle tasse dovute, un diritto di mora di 34 €. Nel nostro esempio, la domanda di rinnovo potrà essere presentata, pagando la mora, fino al 30 aprile del 2016.

Scaduto quest'ulteriore termine, non sarà più possibile rinnovare il marchio, in quanto ormai definitivamente scaduto.

Per quanto riguarda la modulistica, utilizzare il modulo **Marchi-rinnovo** (modulo per richiedente nella pagina: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036654-marchi-rinnovo-nuovo>).

In caso di rinnovo con limitazione di classi o prodotti/servizi è necessario allegare un documento che lo specifichi (vedi fac-simile a pag. 6).

I costi della domanda di rinnovazione sono evidenziati nella tabella sopra riportata.

LA DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO NON PUO' CONTENERE ADDIZIONI RISPETTO ALL'ORIGINALE ELENCO DI PRODOTTI E SERVIZI, NE' PUO' INDICARSI UN DIVERSO NUMERO DI CLASSE, ANCHE SE LE CLASSI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE O REVISIONATE DAL LEGISLATORE.

ALLO STESSO MODO NON E' POSSIBILE MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEL MARCHIO O L'IMMAGINE O I COLORI DEL MARCHIO STESSO.

LIMITAZIONE DI CLASSI O DI SINGOLE VOCI DI PRODOTTI O SERVIZI

Il sottoscritto codice fiscale
residente in legale rappresentante della società
..... P.IVA
con sede in
titolare del marchio depositato con domanda n. in data
..... per contraddistinguere le seguenti classi:
classe n. (descrizione prodotti e servizi della domanda originaria)
classe n. (descrizione prodotti e servizi della domanda originaria)
classe n. (descrizione prodotti e servizi della domanda originaria)
classe n. (descrizione prodotti e servizi della domanda originaria)

comunica che intende rinnovare il sopra citato marchio, limitando le classi o i
prodotti/servizi originariamente richieste, alle seguenti:

classe n. (descrizione prodotti e servizi oggetto di rinnovo)
classe n. (descrizione prodotti e servizi oggetto di rinnovo)

Data

Firma

.....

IL MARCHIO COLLETTIVO E IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

I marchi collettivi

I marchi collettivi sono disciplinati dall'art. 11 C.P.I.

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il deposito del disciplinare può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l'indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.

I marchi di garanzia o certificazione

I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D'USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.

Seguono le regole generali del marchio relativamente alla novità, liceità e capacità distintiva. Anche i marchi di garanzia o certificazione hanno una validità settoriale (come classi della Classificazione di Nizza devono essere indicati i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio) e territoriale (per una tutela su tutto il territorio dell'UE, è possibile presentare domanda direttamente sul sito dell'EUIPO) alla parola EUIPO inserire il link: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks>

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l'origine geografica di prodotti e servizi; tuttavia è necessario ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d'uso.

Nella domanda va indicato chiaramente il tipo di marchio per cui si effettua il deposito (quindi marchio di garanzia o certificazione); la domanda deve riguardare i

prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio, pertanto devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti.

Insieme alla domanda deve essere depositato il regolamento d'uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve contenere:

- la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
- le condizioni d'uso del marchio di certificazione;
- le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.

Il deposito del regolamento d'uso può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un'istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un'attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha l'obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

GUIDA ALLA RICERCA DI ANTERIORITA' DEI MARCHI

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l'esistenza di marchi uguali o simili alle domande già presentate. Pertanto, prima di presentare un domanda di marchio, è opportuno che il richiedente verifichi che non siano già stati depositati marchi uguali o simili al proprio, altrimenti vi potrebbe essere il rischio che il titolare del marchio anteriore presenti un'istanza di opposizione, con la conseguenza che al marchio simile, presentato successivamente, venga rifiutata la registrazione.

È inoltre opportuno monitorare periodicamente le banche dati dopo la registrazione del marchio, per accertarsi che ditte concorrenti non abbiano depositato marchi uguali o simili al proprio.

La verifica deve essere effettuata non solo nella banca dati dei marchi italiani, ma anche in quelle dei marchi internazionali e comunitari, perché i marchi comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere richiesto la protezione anche nel nostro Paese.

Ricerche tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio

Gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna offrono un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni sui costi e modalità di richiesta, è necessario consultare i rispettivi siti internet, presenti all'inizio di questa guida.

Gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio rilasciano i risultati della ricerca con la clausola di esclusione di responsabilità sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute nelle banche dati consultate; la limitazione di responsabilità riguarda anche il fatto che i risultati della ricerca non rivestono valore legale in giudizio.

Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite online

Chiunque sia interessato a depositare un marchio può effettuare un ricerca preliminare di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti:

UIBM – Marchi Nazionali

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati>

Contiene i marchi italiani, depositati e registrati, compresi quelli scaduti.

Le visure di ciascun marchio riportano, oltre ai dati del deposito e della registrazione, anche il riferimento ad eventuali rinnovi, annotazioni o trascrizioni.

La ricerca può essere fatta per titolare, numero di domanda o di registrazione (codice), oppure per "testo". In quest'ultimo caso vengono ricercate le parole contenute nel marchio o nella sua descrizione. Con la ricerca per "testo" è possibile ricercare solo marchi denominativi o la parte verbale dei marchi figurativi, mentre non è possibile effettuare ricerche sulla parte grafica dei marchi.

Per affinare la ricerca è possibile abbinare alla ricerca per “testo” altri parametri, come i codici di prodotti e servizi della classificazione di Nizza. Con la ricerca per “data” e “provincia” è possibile cercare le domande presentate in un determinato periodo di tempo, in una determinata Camera di Commercio.

Altre banche dati gratuite

eSearchPlus – Marchi comunitari

<https://euipo.europa.eu>

ROMARIN – Marchi Internazionali

<http://wipo.int/romarin>

TM-view

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA (EDIZIONE 2023)

NOTA BENE: questa tabella ha il solo scopo di consentire l'inquadramento dei prodotti/servizi in una determinata classe. Per la corretta compilazione della domanda di registrazione per marchio di impresa è **obbligatorio** utilizzare il seguente file: <https://uibm.mise.gov.it/images/Nizza/4.pdf>

PRODOTTI

Classe 1: Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

Classe 2: Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed-animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 6: Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; **prodotti metallici non compresi in altre classi***; minerali.

Classe 7: Macchine* e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 11: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13: Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e **prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi***; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15: Strumenti musicali.

Classe 16: Carta, cartone e **prodotti in queste materie, non compresi in altre classi***; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché. Titoli delle classi di prodotti e di servizi

Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e **prodotti in tali materie non compresi in altre classi [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] ***; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stappare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, **articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi***; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19: Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20: Mobili, specchi, cornici; **prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga,**

ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche*.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22: Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.

Classe 23: Fili per uso tessile.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copri tavoli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Classe 27: Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili.

Classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, articoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 34: Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

SERVIZI

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37: Costruzione; **riparazione; servizi d'installazione***.

Classe 38: Telecomunicazioni.

Classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Classe 40: Trattamento di materiali*. Titoli delle classi di prodotti e di servizi

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Classe 45: Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; **servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali*.**

(*) Si prega di prendere visione della Comunicazione Comune n. 2 disponibile sul sito UIBM

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/direttore-generale/euipo/86-normativa/2036299-comunicazioni-euipo>

Per una corretta classificazione dei prodotti/servizi sono altresì utilizzabili i motori di ricerca:

TMclass dal sito dei marchi comunitari <https://euipo.europa.eu/ec2/>

oppure **MGS** dal sito dei marchi internazionali <http://www.wipo.int/>

ESENZIONI DA TASSE E BOLLI

ESENZIONI TASSE CC.GG. per i marchi – D.P.R. 641/1972, art. 13/bis

ESENZIONI BOLLO – D.P.R. 642/1972 All. B – Tabella – punto 27/bis

TIPO	REQUISITI	ESENZIONE TASSE	ESENZIONE BOLLO
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	• Iscrizione nel Registro Nazionale del CONI • Statuto con requisiti previsti	SI	NO
FEDERAZIONI SPORTIVE	Riconosciute dal CONI	NO	SI
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	Riconosciuti dal CONI	NO	SI
ONLUS	• Iscritte nell'Anagrafe Unica delle ONLUS tenuta dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate • Statuto redatto in conformità art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 460/1997	SI	SI

Sono ONLUS di diritto:

Senza iscrizione nell'Anagrafe

Senza necessità di adeguare lo Statuto

TIPO	REQUISITI	ESENZIONE TASSE	ESENZIONE BOLLO
1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 11/08/1991, n. 266	SI	SI
2. COOPERATIVE SOCIALI	Iscritte nella Sezione Cooperazione sociale dei registri prefettizi legge 08/11/1991, n. 381	SI	SI
3. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (O.N.G.)	Riconosciute idonee dal Ministero Affari Esteri ai sensi della legge 26/02/1987, n. 49	SI	SI

N.B. l'esenzione dal bollo per le FEDERAZIONI SPORTIVE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ONLUS e ONLUS di diritto vale anche per le copie conformi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO DI IMPRESA

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

1.1. TIPO DI DEPOSITO Primo deposito

1.1.1. Tipologia Primo deposito - Ordinaria - Divisionale - Comunitaria (O/D/C)

Scrivere O se la domanda è ordinaria (semplice) o D se divisionale (cioè se è stata presentata precedentemente domanda di marchio per più classi o per più prodotti/servizi)
Inserire C se è stata precedentemente depositata una domanda di marchio comunitario.

1.2. TIPO DI MARCHIO Individuale/Collettivo/di Certificazione (I/C/D)

Specificare con la lettera I se la domanda di marchio è individuale oppure con la lettera C se la domanda è di un marchio collettivo (es.: Parmigiano Reggiano, Pura Lana Vergine ecc...) oppure D se la domanda è di marchio certificativo.

1.3. NATURA DEL MARCHIO Denominativo (D) Figurativo (F) Tridimensionale (T), Posizione (P), Motivo (M), Colore (C), Sonoro (S), Movimento (V), Ologramma (O), Altro (A)

Specificare la natura del marchio con le sigle sopracitate. D per marchio denominativo cioè verbale, senza colori e con font conosciuti, F marchio figurativo con immagine e/o colori.

1.4. RIFERIMENTO AD USO DEL DEPOSITANTE

Spazio riservato ad un eventuale riferimento del depositante (postille codici titoli ecc.).

1.5. DENOMINAZIONE

Inserire la denominazione del marchio.

1.6. DESCRIZIONE

Inserire in questo spazio una descrizione dettagliata del marchio, di come è fatto.

1.7. COLORI RIVENDICATI Descrizione/Codice (D/C)

Inserire la lettera D se si intende descrivere semplicemente di quali colori è composto il marchio (es. giallo; blu; verde); inserire C se si intende dettagliare i colori inserendo i codici dei pantone utilizzati

2. CLASSIFICAZIONE

Inserire nel riquadro Classe il numero di riferimento della classe dei prodotti e o servizi secondo l'elenco della classificazione di Nizza, nel riquadro accanto

inserire l'elenco dei prodotti o servizi per cui si intende proteggere il marchio intercalati l'uno dall'altro da punto e virgola.

3. PRIORITA' (solo se si intende rivendicare la data di deposito di una precedente domanda estera o di una esposizione)

Nel caso si rivendichi la data di deposito di una precedente domanda estera si inserisca la Nazione/Ente, il tipo di priorità, il numero di domanda/esposizione e la data di priorità.

4. RICHIEDENTE

Inserire nello spazio dedicato i dati anagrafici relativi al richiedente se persona fisica o i dati relativi all'impresa/società/associazione se persona giuridica ed indicare la percentuale di partecipazione ai diritti.

5. DOMICILIO ELETTIVO

Inserire i dati relativi al domicilio elettivo comprensivi della e-mail o PEC, compilando i campi asteriscati.

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Esemplare del marchio

Applicare l'esemplare del marchio nel riquadro apposito.

Dettaglio specifico del marchio

Rappresentazione del marchio

Allegare l'esemplare del marchio riprodotto su carta formato A4

Regolamento marchi collettivi o di certificazione

Specificare se vi è Allegato o riserva e il numero di pagine per esemplare.

Autorizzazione o atto di cessione

Specificare se vi è allegato relativo ad un atto di cessione o autorizzazione.

Documento di priorità con traduzione in lingua italiana

Specificare se si allega o si riserva di allegare il documento di priorità con traduzione in lingua italiana e specificare il numero di pagine per esemplare.

Domanda originaria con traduzione in lingua italiana

Domanda di conversione con traduzione in lingua italiana

Dichiarazione di conformità della traduzione del documento originario

Lettera d'incarico

Lettera d'incarico multipla

Copia lettera d'incarico presentata con domanda collegata

Riferimento al deposito dell'incarico

N. fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi

Inserire il numero di fogli aggiuntivi se presenti

Richiesta copia autentica (Si/No)

Inserire sì o no se si intende richiedere copia autentica. Con il SI' copia conforme e pagamento di 43 euro di diritti di segreteria portando altresì 2 marche da bollo da 16. Col NO niente copia conforme, si pagano 40 euro e occorre 1 marca da bollo da 16 euro.

Numero pagine totali

Non obbligatorio

Il richiedente dovrà apporre la firma su ogni foglio alla voce dedicata

**Camera di commercio della Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini**

email: brevetti@romagna.camcom.it

sito Internet: www.romagna.camcom.it